

N. 00749/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01560/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2013, proposto da:

Comune di Polignano a mare, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con
domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pizzoli n. 8;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l'Energia
Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati
in Bari, alla via Melo n. 97; Regione Puglia, Comune di Conversano,
Comune di Mola di Bari, Comune di Rutigliano, Comune di Turi,

non costituiti;

nei confronti di

Enel Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Cardi e Massimo Vernola, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Bari, alla via Dante n. 97;

e con l'intervento di

Comune di Casamassima, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dante n. 25;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, n.239/EL-155/192/2013 del 19 settembre 2013, comunicato con nota prot. n.19148 del 30.9.2013;

-di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, di Enel Produzione s.p.a. e del

Comune di Casamassima;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore; Lucrezia Principio; Alberto Bagnoli; Massimo Vernola;

Considerato che la scelta operata, in ordine al punto di approdo e all'attraversamento di area di interesse archeologico, appare sostenuta da ragioni smentite *per tabulas*, interferisce con aree di pregio naturalistico e storico e, peraltro, contrasta con la vocazione turistica della zona;

Rilevato che il Comune ricorrente asserisce di aver proposto –sin dal 2010- una soluzione alternativa ricadente nello stesso territorio comunale ma che di tale proposta non si sia tenuto alcun conto;

Ritenuto altresì sussistere il *periculum in mora* atteso che l'impostazione progettuale censurata non potrà essere oggetto di modifica in fase di progettazione esecutiva e che la realizzazione del progetto, come ora concepito, avrebbe un non limitato impatto sull'assetto dei luoghi con irrimediabile pregiudizio delle ragioni della comunità locale e, in generale, delle cautele che si impongono rispetto ad aree di indubbia

rilevanza paesaggistica e storica; liddove, di contro, una rivisitazione del progetto in questa fase non ancora operativa (anche per la mancanza delle autorizzazioni delle Autorità albanesi), non comporterebbe alcun pregiudizio per gli asseriti bisogni energetici;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone che venga riconsiderato il progetto per cui è causa, in particolare per quanto concerne il punto di approdo del collegamento con l'Albania e l'attraversamento dell'area di interesse archeologico, primariamente valutando le proposte dello stesso Comune ricorrente. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore

Francesco Cocomile, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)